

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

**SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA**

*“Iscrizione Associazione “Cristo nei Poveri, solidarietà e donazione sociale” di Palermo al Registro Generale Regionale del Volontariato”*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale n. 19/08;

**VISTA** la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

**VISTO** l'art. 2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

**VISTO** l'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

**VISTA** la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

**VISTO** l'art. 7 della L.r. n. 22 del 07/06/1994 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività da almeno 6 mesi;

**VISTO** l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 22/94 che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della stessa L.R. n. 22/94;

**VISTO** il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

**CONSIDERATO** che le Associazioni sono tenute ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 e agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

**VISTO** il D.A. n. 1320 del 7.06.2016, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n.1767 del 19 settembre 2012;

**PRESO ATTO** che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

**VISTO** il D.D.G. n.2072 del 29/11/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ed il successivo Atto integrativo al contratto individuale di lavoro D.D.G. n.1871 del 30/11/2020;

**VISTA** l'istanza acquisita con prot. n. 34179 del 08/09/2021 e la documentazione allegata, con la quale l'Associazione "Cristo nei Poveri, solidarietà e donazione sociale", con sede legale in Palermo, via Piazza Mondello n. 36, chiede l'iscrizione nella Sezione A) Solidarietà sociale, del Registro generale regionale del Volontariato, di cui alla L.R. n. 22/94;

**RITENUTO** che l'iscrizione nel Registro non esenta l'Associazione di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

## **D E C R E T A**

**Art. 1** – L'Associazione "Cristo nei poveri, solidarietà e donazione sociale", con sede legale in Palermo, via Piazza Mondello n. 36, C.F. 97305790822, avente come Rappresentante Legale il Sig. Vincenzo Raccampo, è iscritta al n.2454 nella Sezione A) Solidarietà sociale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato prevista dall'art. 6 della L.R. 22 del 07.06.1994;

**Art. 2** – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

**Art. 3** – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata L.R. n. 22/1994 nonchè agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

**Art. 4** – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

**Art 5** - Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

